

Autorità ATO2 – S.T.O.

Roma, 9 febbraio 2012

Prot. n. 63-12 del 9 febbraio 2012

Responsabile dell'Istruttoria - Procedimento
dott. ing. Alessandro Piotti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 10/12

Oggetto: Servizio di gestione e assistenza tecnica del sito web della STO A.ATO2. Affidamento diretto a Massimiliano Verni ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 per l'anno 2012. CIG Z04039ACFA

Il Responsabile della S.T.O. - Autorità ATO2

ing. Alessandro Piotti

Vista l'istruttoria effettuata dal responsabile della stessa e del procedimento ing. Alessandro Piotti secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 ed in particolare dall'art. 3;

premesso che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti con Delibera 2/00 del 25 luglio 2000 ha approvato il "Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa" nel seguito chiamato semplicemente "Regolamento";

visto che l'art 3 del "Regolamento" prevede, tra l'altro, che le attività gestionali, amministrative, tecniche e contabili – finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal Responsabile della S.T.O., a mezzo di determinazioni, ovvero di ordinativi di spesa inerenti le obbligazioni assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della Convenzione di Gestione e annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti;

vista la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la Segreteria Tecnico Operativa dell'ATO2 Lazio Centrale Roma;

vista la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente al funzionamento della STO;

premesso che il servizio di gestione e assistenza tecnica del sito istituzionale della STO A.ATO2 è scaduto il 31 dicembre 2011 e che pertanto si ravvisa l'indispensabilità di attivarne uno nuovo;

premesso altresì che si ravvisa l'indispensabilità di rinnovare anche lo spazio hosting, il dominio, n. 10 indirizzi email, e il Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) Autenticato;

dato atto che sulla G.U. n. 72 del 27 marzo 2010 è stata pubblicata la legge 26 marzo n. 42 di conversione del D.L. del 25 gennaio 2010, n.2 il cui art. 1, comma 1-quinques, qui di seguito riportato, ha introdotto la soppressione delle Autorità d'Ambito territoriale ottimale: *“1-quinques. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186 è inserito il seguente: «186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge»;*

dato atto altresì che prima il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito in legge dall'art.1 comma 1, L. n.10/2011) e poi il DPCM n. 51902 del 25 marzo 2011 hanno prorogato le Autorità d'Ambito a tutto il 31 dicembre 2011;

visto l'art. 13, comma 2, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 (“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2011, n. 302, che così recita: *“Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale m. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.”*

ritenuto che, con riguardo alle specifiche esigenze della STO e considerati i prezziari

normalmente in uso per l'esecuzione di tale servizio, è prevista una spesa inferiore a €20.000,00 IVA esclusa e che pertanto si intende procedere ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 che consente l'affidamento diretto per servizi inferiori a 20.000,00 euro;

rilevato che il servizio di cui sopra ricade nell'ambito della lett. x) dell'art. 3 del "Regolamento di disciplina dei procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi" approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 207 del 18 ottobre 2007;

premesso che fino al 31 dicembre 2011 il fornitore Massimiliano Verni avente sede in Artena (RM), Contrada Tagliente 13, ha eseguito il servizio di gestione e assistenza tecnica del sito web della STO A.ATO2 con efficienza, tempestività e rispetto di quanto convenuto;

vista la scadenza dell'operatività della STO A.ATO2 prevista per il 31 dicembre 2012 e dunque la necessità di rinnovare lo spazio hosting, il dominio, n. 10 indirizzi email, il Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) Autenticato e di garantire il servizio di gestione e assistenza tecnica del sito web per il solo anno corrente;

accertata la disponibilità di Massimiliano Verni a proseguire il suddetto servizio per l'anno corrente;

rilevato che Massimiliano Verni ha proposto un preventivo (archiviato nel Protocollo della STO A.ATO2 al numero 233-12) di €7.200,00 per il servizio di gestione e assistenza tecnica del sito e di €124,00 per il rinnovo dello spazio hosting, del dominio, di n. 10 indirizzi email e del Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) Autenticato;

considerate l'esperienza più che triennale acquisita da Massimiliano Verni nel settore della gestione di siti web e la congruità del prezzo offerto;

visto che il Bilancio di Previsione 2010-2012 della STO A.ATO2 approvato dalla Conferenza dei Sindaci con Deliberazione n. 2/10 del 5 luglio 2010 prevede per l'anno 2012 uno stanziamento di € 25.000,00 alla voce "Gestione attività – materiale di consumo, riproduzione documenti, abbonamenti ecc."

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa,

- 1) di affidare il servizio di gestione e assistenza tecnica del sito web della STO A.ATO2 Lazio Centrale Roma per l'anno 2012 a Massimiliano Verni con sede in Artena (RM), Contrada Tagliente 13, Partita IVA 04031520580, C.F. VRN MSM 51P24 H501B per un importo di €7.324,00 IVA esclusa comprensivi delle spese per il rinnovo dello spazio hosting, del dominio, di n. 10 indirizzi email e del Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) Autenticato;

- 2) di effettuare il pagamento dietro presentazione di regolari fatture semestrali posticipate;
- 3) di impegnare la somma di €8.862,04 alla voce “Gestione attività – materiale di consumo, riproduzione documenti, abbonamenti ecc.”del Bilancio di Previsione 2012 della STO A.ATO2 approvato dalla Conferenza dei Sindaci con Deliberazione n. 2/10 del 5 luglio 2010 imputando tale spesa sul Capitolo ATO2, int. 4000005, art. 6501, cdr DP0201, cdc GIRO, del Bilancio della Provincia di Roma.

Il Dirigente Responsabile della S.T.O.
(ing. Alessandro Piotti)